

ALLEGATO "B" VOLUME N° 29.505

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Articolo 1

Denominazione e sede

In attuazione dell'articolo 29 della Legge 11 giugno 1962 n. 588 e successive modificazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2451 Codice Civile, è costituita la "**Società Finanziaria Regione Sardegna - S.p.A.**" ed in forma abbreviata "**SFIRS - S.p.A.**".

La sede della società è in Cagliari, la direzione generale, se distinta dalla sede legale, è istituita nell'ambito della Sardegna.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione la società potrà istituire filiali e succursali nell'ambito della Sardegna, nonché uffici e sedi di rappresentanza nel restante territorio nazionale e all'estero.

Articolo 2

Oggetto sociale

La Società esercita l'attività di concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nei confronti del pubblico, consentita agli Intermediari Finanzia-

ri ex articolo 106 del D.lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di concorrere, in attuazione dei piani, programmi e indirizzi della Regione Autonoma della Sardegna allo sviluppo economico e sociale del territorio

Per le attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria; b) acquisto di crediti a titolo oneroso; c) credito ipotecario; d) prestito su pegno; e) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma, il tutto nei limiti indicati dalla legge e per essa dall'autorità all'uopo preposta.

Nel quadro delle indicazioni e delle finalità definite dalla Regione Autonoma della Sardegna, la Società potrà inoltre esercitare ulteriori attività, anche connesse e strumentali, nel rispetto della normativa regolamentare di vigilanza, tra le quali, a titolo esemplificativo, rientrano:

- erogare finanziamenti agevolati e gestire Fondi Regionali;

- prestare leasing operativi;

- recuperare crediti di terzi;

- svolgere attività di studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;

- prestare consulenza specialistica in materia di finanza di impresa e quindi, in via meramente esemplificativa, in materia di struttura finanziaria e strategia industriale, di corporate finance, di operazioni di finanza straordinaria, di acquisizioni, cessioni e valutazioni di aziende e project financing;

- gestire immobili ad uso funzionale oppure immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione;

- attirare capitale privato per la realizzazione di investimenti ad elevato interesse per il territorio regionale.

Tali ulteriori attività, eccezion fatta per quelle di erogazione di finanziamenti agevolati e gestione di Fondi regionali e del leasing operativo, potranno essere svolte a condizione che si pongano in rapporto di subordinazione rispetto all'attività di con-

cessione di finanziamenti.

La Società potrà altresì acquisire, previ i necessari assensi da parte della Regione Autonoma della Sardegna ed in coerenza con il proprio oggetto sociale e le proprie strategie e la normativa *pro tempore* vigente, partecipazioni in società già costituite o da costituire, con sede legale e operativa in Sardegna, funzionali allo sviluppo di iniziative economiche di interesse generale.

Non possono essere acquisite partecipazioni oltre il margine disponibile per investimenti in partecipazioni ed in immobili ed ogni singola partecipazione, effettuata con capitali non rinvenienti da Fondi regionali a ciò destinati, non può eccedere il limite di concentrazione ed il limite complessivo stabiliti dalla normativa di vigilanza regolamentare emessa dalla Banca d'Italia.

La Società, in considerazione della sua natura di strumento operativo della Regione Autonoma della Sardegna, riceve esclusivamente da quest'ultima e mediante affidamento diretto gli incarichi relativi alle attività da svolgere.

La Società, ai sensi di Legge, si assicura che gli incarichi così assegnati coprano oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato.

La Società è soggetta altresì a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la Società potrà ottenere finanziamenti da parte del socio.

Tutte le attività che la Società porrà in essere nel perseguimento delle proprie finalità saranno dalla stessa svolte nei limiti e nel rispetto, oltre che della generale normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile, anche di quella specificamente regolante le società c.d. "in house".

Articolo 3

Durata

La durata della società è stabilita sino al **30 giugno 2050** e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

CAPITALE E AZIONI

Articolo 4

Capitale

Il capitale sociale è fissato in Euro **125.241.120,00 (centoventicinquemilioniduecentoquarantunomilacentoventi virgola zerozero)** ed è diviso in numero **23.630.400 (ventitremilioniseicentotrentamilaquat-**

trocento) azioni del valore nominale di Euro **5,30**
(cinque virgola trenta) ciascuna.

Il capitale sociale è detenuto interamente dalla Regione Autonoma della Sardegna quale unico azionista.

Il Consiglio di amministrazione può, ai sensi di legge e sempre nei limiti di cui all'art. 2, costituire patrimoni destinati a specifici affari.

Articolo 5

Delle Azioni

La partecipazione sociale è rappresentata da azioni nominative ed indivisibili.

Ciascuna azione dà diritto ad un solo voto.

Le azioni non possono essere né cedute, né vincolate in favore di soggetti terzi.

La qualità di Socio è provata dall'iscrizione nel Libro Soci.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 6

Assemblea

L'Assemblea, così ordinaria come straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro **120 (centoventi)** giorni dalla chiusura dell'e-

servizio sociale; essa potrà essere convocata nel termine massimo di **180 (centottanta)** giorni in tutte le ipotesi previste dall'articolo 2364 del codice civile.

Articolo 7

Modalità di convocazione

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Sardegna.

L'Assemblea è convocata mediante raccomandata a/r ovvero con altro mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento, contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, il giorno e l'ora, da inviare al socio, agli amministratori e ai sindaci almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso saranno altresì indicati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

Resta salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo 2366 del Codice Civile.

Articolo 8

Deleghe ed intervento in Assemblea

Può intervenire in assemblea il socio cui spetti il diritto di voto ai sensi del precedente articolo 5.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preven-

tivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Articolo 9

Presidenza dell' Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione cui spettano i poteri di cui all'articolo 2371

del Codice Civile.

In caso di sua assenza od impedimento, la presidenza spetta nell'ordine: al Vice Presidente, al Consigliere di amministrazione più anziano, a persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea e, nelle Assemblee straordinarie, da un Notaio.

TITOLO IV

AMMINISTRATORI

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, rieleggibili che, per numero e professionalità, garantiscono adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni ed assicurano l'efficace assolvimento dei relativi compiti.

Per espressa previsione di Legge, non posso essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Possono essere nominati amministratori i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e delle condizioni previste dalle norme di legge - primaria e secondaria - applicabili per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale nonché dalle ulteriori norme applicabili alla Società quale soggetto "in-house" della Regione Autonoma della Sardegna; in caso di perdita dei predetti requisiti gli amministratori decadono dal loro ufficio e la decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di delibera di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

La Regione Autonoma della Sardegna, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla scadenza del mandato degli amministratori uscenti, nomina tutti i membri del Consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 2449 del Codice Civile, assicurando il rispetto del principio di equilibrio di genere così come previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

La Regione nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; non può essere nominato Presidente il membro del consiglio di amministrazione che è

stato precedentemente nominato Presidente del consiglio stesso per due mandati consecutivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile e i nuovi Amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza degli altri.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione soggetti che abbiano interessi nelle imprese partecipate dalla Società.

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente ove questi non sia già stato nominato dalla Regione.

Il Vice Presidente agirà quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Per espressa disposizione di Legge, la Società osserva il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Sulla base della normativa - primaria o secondaria - *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società, vengono fissati i compensi da riconoscersi agli Amministratori.

Articolo 11

Presidente - Rappresentanza legale della società

Firma sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni, fissandone l'ordine del giorno e fornendo, agli aventi diritto, adeguate informazioni sulle materie da trattare.

Lo stesso non riveste alcun ruolo esecutivo, né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Società.

Il Presidente rappresenta legalmente la società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti.

Esclusivamente in caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, e, in subordine, da un Consigliere preventivamente designato dal Presidente medesimo.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso ed eventualmente del Vice Pre-

sidente.

Con deliberazione del Consiglio, la firma sociale può anche essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, al Direttore Generale, a Dirigenti ed a Quadri direttivi.

Articolo 12

Poteri del Consiglio di amministrazione

Nell'ambito delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna il Consiglio è investito del potere per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Costituisce giusta causa di revoca - ex articolo 2449 Codice Civile - il mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Restano escluse dalla competenza del Consiglio soltanto le materie che la legge riserva all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione in coerenza con gli atti di programmazione della Regione Autonoma della Sardegna e con gli atti di affidamento dei servizi;

- b) la nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale e dei dirigenti aziendali ed il conferimento dei relativi poteri;
- c) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze;
- d) l'attribuzione di deleghe;
- e) la determinazione dell'organico, dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- f) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) l'approvazione dei contratti aziendali di lavoro;
- h) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale;
- i) la sussistenza dei requisiti soggettivi tutti prevista dalla normativa *pro tempore vigente*.

Nel rispetto di quanto è prescritto nell'articolo 2381 del Codice Civile, il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno solo tra i propri componenti, escluso il Presidente, del Consiglio di amministrazione, al Direttore Generale e ai dipendenti della Società. Il contenuto delle deleghe, ove consentite, è determinato in modo analitico e caratterizzato da chiarezza e precisione, in modo da consentire all'organo collegiale l'esatta verifica del

corretto adempimento, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e avocazione.

Le decisioni assunte dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo modalità e periodicità fissate dallo stesso Consiglio e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Articolo 13

Convocazione e adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando è necessario o quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri o il Socio.

La convocazione, presso la sede sociale o altra località, è fatta con lettera raccomandata spedita tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in casi di urgenza, con posta elettronica certificata, da spedire almeno ventiquattro ore prima. I Consiglieri sono validamente convocati anche a mezzo Fax o con posta elettronica certificata al recapito preventivamente depositato presso la sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elencazione degli argomenti all'ordine del giorno e dovrà

essere portato a conoscenza dei componenti del Collegio Sindacale entro i predetti termini e con le stesse modalità.

La presidenza del Consiglio compete al Presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario anche al di fuori del proprio ambito.

Alle adunanze del Consiglio partecipa, con funzioni di relatore e con parere consultivo, il Direttore Generale.

E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, devono constare

dai verbali iscritti negli appositi registri e firmati dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voti, il voto di chi presiede vale doppio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche in assenza di convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti in carica ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

TITOLO V

DIREZIONE

Articolo 14

Direzione

Agli uffici è preposto un Direttore Generale che sovrintende alla gestione aziendale e coordina tutta l'attività esecutiva esercitando le proprie attribuzioni nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e sulla base delle direttive del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati dal Vice Direttore Generale, se nominato, oppure da un quadro direttivo designato dallo stesso Direttore Generale.

TITOLO VI

CONTROLLI

Articolo 15

Collegio Sindacale e revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

La nomina dei singoli componenti del Collegio Sindacale - che devono essere in possesso dei requisiti tutti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente per ricoprire l'incarico - è riservata alla Regione Autonoma della Sardegna che provvederà ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per non più di una volta.

Per espressa disposizione di Legge, la Società osserva il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Sulla base della normativa - primaria o secondaria - *pro tempore* vigente ed applicabile alla Società, vengono fissati i compensi da riconoscersi ai componenti del Collegio Sindacale.

Il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge, è esercitato da una società di revisione legale cui possono essere conferiti incarichi presso enti di interesse pubblico.

Articolo 16

Controllo da parte della Regione Autonoma della Sardegna

Alla Regione spettano poteri ispettivi e di controllo sulla attività sociale analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

I contenuti e le modalità di svolgimento di detti controlli sono definiti dalla Giunta regionale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativamente a qualsiasi operazione intrapresa dalla società.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 17

Bilancio

Il bilancio annuale della società chiude al 31 dicembre di ogni anno.

La Società presenta ogni anno al socio:

a) il progetto di bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consi-

glio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea fissata per l'approvazione;

b) il bilancio approvato dall'Assemblea, entro trenta giorni dalla stessa.

Articolo 18

Riparto degli utili

Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti nel modo seguente:

a) per il 10% alla riserva legale;

b) per il restante 90% all'Azionista, salvo che l'Assemblea disponga di non distribuirli e di destinarli altrimenti.

Articolo 19

Disposizioni finali - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

F.to: Paolo Sestu

" **Dott. GIANMASSIMO SECHI NOTAIO**